



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla CCIAA di Cremona  
c/a Dr. Alfredo ORLANDI

Trasmessa via pec:

**cciaa@cr.legalmail.camcom.it**

prot. 278604 del 21.12.2015

**OGGETTO: esami mediatori: provvedimento di ammissione dei candidati all'esame.**

Si fa riferimento alla richiesta di parere, inoltrata da codesta Camera di commercio allo scrivente ufficio via e-mail il 10 dicembre u.s., concernente la possibilità o meno che l'ammissione all'esame per agente di affari in mediazione rimanga di competenza della Giunta camerale, che decide con apposita deliberazione.

In proposito si rappresenta quanto segue:

1. né la legge n. 39/1989 (all' art. 2, comma 3, lett. e), né il Regolamento attuativo di cui al D.M. n. 452/1990 (all'art. 4, comma 1), né infine il Regolamento sulle materie e modalità degli esami per i mediatori di cui al D.M. n. 300/1990, prevedono espressamente la competenza della Giunta camerale per l'ammissione all'esame in questione;
2. la circolare ministeriale n. 3254/C del 1991 (cui codesta Camera fa riferimento nel quesito in questione), recante chiarimenti al predetto Regolamento attuativo n. 452/1990, nel commentare le disposizioni contenute nell'art. 4 di detto provvedimento, non afferma in alcun modo che l'ammissione dei candidati all'esame per mediatori è di competenza della Giunta camerale che decide con apposita deliberazione;
3. la predetta circolare n. 3254/C, nel commentare le disposizioni contenute nel successivo art. 16 del medesimo provvedimento regolamentare, nel richiamare – *erroneamente a questo punto* – il commento all'articolo 4, afferma unicamente quale sia l'avviso ministeriale in materia, senza peraltro fornirne motivata spiegazione né imporne/dettarne in alcun modo la puntuale applicazione;
4. sempre in materia di provvedimenti camerali da assumere a carico dei soggetti esercenti tale attività, c'è poi da rilevarsi che già con il D.Lgs. n. 29/1993 si era avviato un profondo processo di rinnovamento, in quanto era stato sancito il principio della netta distinzione delle competenze degli Organi politici da quelli amministrativi, attribuendo ai primi la funzione di indirizzo politico generale e di controllo degli Enti amministrati, ai secondi tutte le competenze in tema di gestione degli stessi; processo che ha poi avuto notevole e definitivo impulso con le disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 80/1998 ( art. 45 in particolare);
5. tali disposizioni normative hanno pertanto comportato, nei fatti, che gli atti di natura gestionale, che non siano espressione del potere politico di indirizzo, programmazione o verifica del conseguimento degli obiettivi, rientrano ora nella sfera di competenza dei Dirigenti camerali.

Stante quanto sopra rappresentato, nonché tenuto conto che alcune funzioni precedentemente svolte da Commissioni camerali, intese quali Organi di indirizzo, sono state ad oggi attribuite ai predetti Dirigenti responsabili del servizio, si ritiene plausibile e possibile che questi assumano diretta e specifica competenza anche in materia di ammissione agli esami degli aspiranti agenti di affari in mediazione, naturalmente ove ciò sia l'espressione di un condiviso intendimento camerale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)

RC